

Bando per iniziative progettuali riguardanti l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione

Art. 1 - Finalità e risorse

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità di accesso a contributo delle iniziative progettuali aventi ad oggetto l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, in attuazione dell'articolo 8 della Legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia) e dell'articolo 19 della L.R. 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).
2. Le risorse finanziarie disponibili per gli incentivi delle iniziative progettuali di cui al comma 1., ammontano complessivamente ad euro 770.000 per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Art. 2 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al precedente Art. 1, le Amministrazioni pubbliche e i concessionari di pubblici servizi aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza slovena ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2007.
2. I soggetti di cui al comma 1. Possono presentare domanda:
 - a) singolarmente;
 - oppure
 - b) in qualità di soggetto capofila nell'ambito di un rapporto di partenariato.
3. Nel caso di presentazione della domanda nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale. I soggetti partner devono anch'essi possedere i requisiti di cui il comma 1. del presente articolo.
4. Gli Enti interessati - a pena l'inammissibilità - possono presentare una sola domanda singolarmente oppure in qualità di soggetto capofila nell'ambito di un rapporto di partenariato. Il capofila di un'iniziativa progettuale può partecipare in qualità di partner ad altri progetti. Non vi è limite al numero di partecipazioni in qualità di partner ad altre iniziative progettuali.

Art. 3 – Iniziative progettuali e spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative progettuali relative alle seguenti attività:
 - a) sportello linguistico – inteso come costo di personale adeguatamente qualificato in campo linguistico per attività di front e back office, nonché per costi di traduzione e interpretazione, anche mediante il ricorso a professionalità esterne (non si applica ai soggetti già aderenti alla Rete per la lingua slovena nella P.A. del Friuli Venezia Giulia);
 - b) traduzione di atti complessi e corposi che per la sua complessità e specificità non può essere svolta nell'ordinario lavoro di sportello linguistico;

- c) interventi di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi in lingua slovena, compresa la traduzione di software dedicati e la predisposizione di sistemi digitali di interazione con cittadini ed imprese;
- d) creazione, gestione e potenziamento dei siti web istituzionali in lingua slovena;
- e) interventi di uniformazione linguistica dei siti web istituzionali in lingua slovena;
- f) interventi di revisione, aggiornamento, uniformazione e standardizzazione di materiale linguistico sloveno già esistente (glossari, banche dati, ecc.);
- g) istituzione e/o aggiornamento della segnaletica istituzionale bilingue;
- h) pubblicazione sulla stampa periodica in lingua slovena di informazioni istituzionali e promozionali;
- i) produzioni editoriali, audio, audiovisive, multimediali bilingui (sloveno-italiano) oppure esclusivamente in lingua slovena, attinenti all'attività istituzionale dell'Ente;
- j) campagne mediatiche e promozionali volte a promuovere l'uso della lingua slovena nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- k) formazione specifica in lingua slovena rivolta al personale operante, anche svolta nella Repubblica di Slovenia (partecipazione a corsi, seminari, conferenze su temi legati all'attività dell'Ente, ecc.);
- l) corsi di perfezionamento linguistico (sloveno) per il personale dell'Ente;
- m) interscambio di personale e collaborazione con soggetti pubblici della Repubblica di Slovenia finalizzati a migliorare la conoscenza del sistema amministrativo della Repubblica di Slovenia e della terminologia slovena del settore.

Per i Comuni della Val Canale i progetti comprensivi delle attività di cui sopra si riferiscono sia alla lingua slovena che tedesca.

- 2. Ogni iniziativa progettuale può comprendere una o più attività di cui al precedente comma.
- 3. Le spese, per essere ammissibili, rispettano i seguenti principi generali:
 - a) sono relative al progetto finanziato;
 - b) sono chiaramente riferibili al periodo di durata del progetto finanziato per servizi svolti dall'inizio del progetto fino al 31 dicembre 2021 e sostenute entro il termine di presentazione del rendiconto (30 giugno 2022).
 - c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 4 – Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) contributi in natura;
- c) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati, software e attrezzature. Saranno ammessi solamente contratti di leasing della durata massima pari alla durata del progetto finanziato per la licenza d'uso di software di traduzione assistita;

- d) spese non riguardanti il progetto finanziato;
- e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- f) spese di tesseramento (es. quote di iscrizione a federazioni, associazioni regionali, nazionali ed internazionali, spese di iscrizione ad albi, ecc.);
- g) altre spese prive di una specifica destinazione;
- h) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- i) spese per oneri finanziari.

Art. 5 – Limiti del contributo

1. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento indicato nella domanda.
2. Il contributo erogabile per ogni progetto che prevede, tra le proprie attività, quelle indicate nell'articolo 3, comma 1, lett. a), è compreso fra 30.000,00 euro e 40.000,00 euro. Qualora l'importo richiesto sia inferiore a 30.000,00 euro o superiore a 40.000,00, la domanda non è ammissibile.
3. Il contributo erogabile per ogni progetto relativo alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), è compreso fra 10.000,00 euro e 30.000,00 euro. Qualora l'importo richiesto sia inferiore a 10.000,00 euro o superiore a 30.000,00, la domanda non è ammissibile.

Art. 6 – Modalità e termine di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano apposita domanda di concessione del contributo, entro il termine del 16 settembre 2019 al Servizio competente in materia di lingue minoritarie della Direzione centrale Autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione. La domanda deve essere redatta su modello conforme a quello scaricabile dal sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle comunità linguistiche.
2. La domanda è presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), intestata al soggetto richiedente l'incentivo, all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it.
3. La domanda, comprensiva di ogni sua parte, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma, ed è redatta con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Costituiscono parte integrante della domanda:
 - a) una relazione descrittiva del progetto e delle modalità operative di realizzazione comprensive del cronoprogramma delle attività previste;
 - b) il preventivo di spesa suddiviso per ogni annualità, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5 del presente bando;
 - c) nel caso di progetto presentato nell'ambito di un rapporto di partenariato, la manifestazione di intenti sottoscritta dal legale rappresentante di ogni soggetto partner;
 - d) il documento di identità, in corso di validità e chiaramente leggibile, del legale rappresentante che sottoscrive la domanda e del legale rappresentante di ogni eventuale soggetto partner;
 - e) ulteriori dichiarazioni ed impegni di cui alla modulistica prevista dal comma 1.

Art. 7 – Inammissibilità delle domande

1. La domanda è inammissibile nei casi in cui:
 - a) sia presentata oltre il termine di scadenza;
 - b) sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 1;
 - c) l'incentivo richiesto non rispetti i limiti di cui all'articolo 5;
 - d) sia presentata con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6;
 - e) sia priva della sottoscrizione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 3;
 - f) sia presentata dai soggetti aderenti alla "Rete per la lingua slovena nella P.A. del Friuli Venezia Giulia" per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a).

Art. 8 – Comunicazione di avvio del procedimento

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante pubblicazione sul sito internet regionale.

Art. 9 – Istruttoria, valutazione delle domande, formazione delle graduatorie

1. Attraverso l'attività istruttoria, viene accertata l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.
2. Qualora nella domanda di contributo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
3. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo del modulo della domanda e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva.
4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC) al richiedente, indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.
5. Qualora nella domanda manchino gli Allegati di cui all'articolo 6, comma 4, lettere c) e d), non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda e il partner per il quale non è presentata la documentazione richiesta non viene considerato ai fini della valutazione.
6. Al fine della valutazione delle domande per le iniziative progettuali relative alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, e della successiva formulazione della graduatoria, sono definiti i seguenti criteri di valutazione dei progetti e i rispettivi punteggi:
 - a) Sostenibilità nel tempo del progetto: viene attribuito un punteggio in relazione alla percentuale di cofinanziamento del soggetto richiedente con fondi propri o con altri finanziamenti già concessi alla data di presentazione della domanda, rispetto al costo complessivo del progetto:

- 1) Punti 3 se la percentuale è compresa tra il 25 e il 30 per cento;
 - 2) Punti 7 se la percentuale è superiore al 30 per cento;
 - 3) Punti 10 se la percentuale è superiore al 40 per cento.
- b) Ambito territoriale del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al numero di comuni siti nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, di cui al DPR del 12 settembre 2007, in cui si realizzano le attività:
- 1) Punti 3 se costituito da almeno 2 comuni
 - 2) Punti 7 se costituito da almeno 3 comuni
 - 3) Punti 10 se costituito da più di 3 comuni
- c) Ampiezza del partenariato: il punteggio viene graduato in relazione al numero di Enti che propongono congiuntamente il progetto:
- 1) Punti 3 per un minimo di 2 Enti
 - 2) Punti 7 per un minimo di 3 Enti
 - 3) punti 10 per più di 3 Enti con il coinvolgimento di 1 o più soggetti della Repubblica di Slovenia.
7. Al fine della formulazione della graduatoria verrà data priorità alle iniziative progettuali relative all'attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) per un massimo di 10 progetti presentati.
8. Nel caso di progetti a parità di punteggio di cui al comma 6, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
- a) Progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 6, lettera a);
 - b) Progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 6, lettera b);
 - c) Ordine cronologico di presentazione della domanda.
9. La graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e di quelli non ammissibili, è pubblicata sul sito web istituzionale entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande ed è adottata con decreto del Direttore di Servizio competente in materia di lingue minoritarie.
10. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'importo del contributo regionale richiesto, a favore dell'ultimo progetto inserito nella graduatoria delle domande ammissibili, può essere assegnato un contributo per un importo inferiore a condizione che il beneficiario accetti formalmente di assicurare con altre fonti di finanziamento la copertura dell'intero costo del progetto.

Art. 10 – Termine iniziale e finale di realizzazione dei progetti

1. I progetti ammessi a contributo si intendono avviati nel momento in cui viene emesso un primo atto con efficacia esterna e/o l'ordinazione di una spesa riferibile all'attività finanziata. Al momento dell'avvio dell'attività finanziata, è necessario darne comunicazione scritta mediante Posta elettronica certificata (PEC) al Servizio.
2. I progetti devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2021.

Art. 11 – Modalità e condizioni di concessione e di erogazione del contributo

1. I contributi sono concessi con decreto del Responsabile di Posizione Organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito della Regione della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 9.
2. Le erogazioni annue del contributo saranno disposte anticipatamente, sulla base del cronoprogramma presentato, con decreto del Responsabile di Posizione Organizzativa previa comunicazione di avvio dell'attività prevista dall'articolo 10, comma 1, e fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
3. Nel caso in cui l'Ente risulti già beneficiario di contributi concessi dal Servizio negli esercizi precedenti, ma risulti debitore dell'Amministrazione regionale per revoca o rideterminazione dei contributi concessi, l'erogazione viene disposta solo previa compensazione o dopo l'accertamento della restituzione, con le modalità previste dall'articolo 49, comma 1, della L.R. 7/2000, delle somme percepite e non utilizzate.

Art. 12 – Variazioni del progetto

1. In casi eccezionali e documentati di sopravvenuta impossibilità di realizzare le attività in modo conforme a quanto originariamente programmato, il Servizio può autorizzare eventuali variazioni degli elementi del progetto a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto stesso.

Art. 13 – Rendicontazione della spesa

1. I beneficiari sono tenuti a presentare a titolo di rendiconto la documentazione prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della L.R. 7/2000, unitamente ad una relazione dettagliata dello svolgimento dell'attività progettuale oggetto del contributo, entro il termine del 30 giugno di ogni anno per le spese sostenute nell'esercizio precedente.
2. Eventuali richieste di proroga del termine di cui al precedente comma, devono essere presentate con istanza debitamente motivata, prima dello scadere del termine di rendicontazione e possono essere concesse per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Le spese relative agli incentivi di cui al presente Bando sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

Art. 14 – Revoca e rideterminazione del contributo

1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) Rinuncia del beneficiario;
 - b) Mancata presentazione del rendiconto nei termini fissati dall'articolo 13, comma 1;
 - c) Mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale, anche in termini di spesa (superiore al 10% del contributo concesso), del progetto originariamente programmato, salvo in caso di ridimensionamento del contributo per modifica preventivamente comunicata e concordata, e per la variazione di spesa non superiore al 10% del contributo concesso;

2. La revoca del contributo comporta l'obbligo di restituzione delle somme percepite, secondo quanto previsto dall'articolo 49 della L.R. 7/2000.
3. Il contributo è rideterminato qualora la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso nei limiti del 10%.

Art. 15 – Disposizioni finali

1. Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica ufficio.sloveno@regione.fvg.it
2. Non sono ammissibili domande di contributo relative a progetti già finanziati dall'Amministrazione regionale.

Art. 16 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Bando, si applicano della Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso".

Art. 17 - Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679

1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati forniti alla Regione a seguito della partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si rende la seguente informativa:

a) Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente.

Il dott. Mauro Vigni, in qualità di Direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE).

Presidente

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste

Tel: +39 040 3773710

e-mail: presidente@regione.fvg.it

PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

RPD

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste

Tel: +39 040 3773707

e-mail: mauro.vigni@regione.fvg.it

PEC: privacy@certregione.fvg.it

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in-house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A."

b) Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati

I dati personali del rappresentante legale degli Enti o del responsabile del procedimento (nome, cognome, luogo e data di nascita), sono richiesti al fine di identificare il soggetto che firma l'istanza o la dichiarazione. Di tali soggetti è richiesta anche una fotocopia del documento di identità per l'autenticazione della firma.

Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica al fine di agevolare le comunicazioni inerenti l'istruttoria o la successiva gestione della pratica, che possono avvenire per le vie brevi. Nel caso di enti privati, tali recapiti possono coincidere con quelli personali delle persone fisiche coinvolte.

Nel caso dei dati personali del rappresentante legale delle associazioni o del responsabile del procedimento, si tratta di dati obbligatori, senza i quali il documento risulterebbe incompleto.

Per quanto riguarda i recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica, si tratta di dati facoltativi, in quanto per le comunicazioni potrebbero essere utilizzati i recapiti istituzionali dell'Ente pubblico o dell'associazione.

c) Modalità di trattamento dei dati

In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

d) Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati Enti.

e) Periodo di conservazione

I dati richiesti sono inseriti nella modulistica predisposta dall'Amministrazione assieme a tutte le altre informazioni necessarie per la trattazione della pratica. Essi sono soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo scarto dei documenti d'archivio dell'Amministrazione regionale che ne prevedono il mantenimento nell'archivio di deposito per (almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo (DPGR 309/Pres. dd. 4 ottobre 1999, attuativo della L.R. 11/1999).

f) Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. L'interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE